



REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2013. 0086034
del 05/04/2013



VI 2461

Al Comune di Riccione
Settore Edilizia-Demanio-Tutela
Ambientale
Via Vittorio Veneto II, 2
47838 RICCIONE

Alla Soprintendenza per i beni
Ambientali e architettonici di
Ravenna
Via San Vitale, 17
48100 RAVENNA

Oggetto: DPR n. 139 del 2010 – Parziale rettifica e chiarimenti in merito alla nostra nota del 7/2/2011, prot. n. 32862.

In relazione alla nota in oggetto inviata agli stessi destinatari, e a seguito dei contatti intercorsi con la competente Soprintendenza, si ritiene necessario apportare una parziale rettifica sulla applicazione della procedura semplificata di cui al DPR n. 139 del 2010, è risultata non chiara a causa di un mero errore materiale.

Infatti, dalla lettura del DPR n. 139 del 2010, e in particolare del punto n. 39 di cui all'Allegato allo stesso regolamento, si intende chiarire l'interpretazione letterale della norma statale, in base alla quale:

- agli interventi che comportano l'occupazione temporanea di area vincolata per periodi inferiori ai 120 giorni non si applica la procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto la norma presume che un'opera di questo genere non comporti pregiudizio permanente per il paesaggio;

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6049
fax 051.527.6895

Email: urbapae@regione.emilia-romagna.it
PEC: urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____
INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.
Classif. | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Fasc. | _____ | _____ | _____

- agli interventi che comportano l'occupazione temporanea di area vincolata per periodi superiori a 120 giorni, si applica la procedura semplificata prevista dal DPR n. 139 del 2010.

Si sottolinea, in ogni caso, che per quanto riguarda interventi temporanei, deve essere tenuto in considerazione anche il successivo punto n. 38 dello stesso Allegato al regolamento, in base al quale sono sempre assoggettate a procedura semplificata, senza limiti temporali, le *"Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili."*


Resta ferma la competenza del Comune, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alla verifica, nei casi specifici, della procedura da applicare all'intervento proposto.

Si segnala, per completezza di informazione, che il testo del DPR n. 139 del 2010 è stato oggetto di proposta di modifica da parte del Gruppo di lavoro interministeriale nominato con decreto del 14 giugno 2012. La proposta formulata, condivisa anche in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, non ha ancora concluso il proprio iter di approvazione, e pertanto trova ancora applicazione il vigente testo, al quale si è fatto riferimento in questa nota.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Roberto Gabrielli)



AM/